



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica  
Servizio Supporti Direzionali

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – GENERALE

**APPALTO DI SERVIZI PER L'EROGAZIONE IN MODALITÀ "SOFTWARE AS A SERVICE"  
DI UN SOFTWARE LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) PER  
LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO, DEI CONNESSI SERVIZI MINIMI DI  
AVVIO E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE EVOLUTIVA**

**CIG 9858784DEA**

ARPAS  
Protocollo Interno N. 2129/2023 del 01-06-2023  
Allegato 3 - Class. P.II - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## Sommario

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.	IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO	3
2.1.	Costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso	4
2.2.	Importi unitari a base d'asta per le figure professionali per le attività di manutenzione evolutiva	4
3.	VARIAZIONI CONTRATTUALI	4
4.	VALIDITÀ DEI PREZZI	5
5.	REVISIONE DEI PREZZI	5
6.	GARANZIA DEFINITIVA	5
7.	SUBAPPALTO	6
8.	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	7
9.	STIPULA DEL CONTRATTO	8
10.	DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E PROROGHE	9
11.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
12.	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE	9
13.	CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	10
14.	SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	10
15.	PENALI, CLAUSOLE SANZIONATORIE	11
16.	SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
17.	MODALITÀ DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO	11
18.	STATI DI AVANZAMENTO LAVORI, VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI	12
19.	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	12
20.	SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	13
21.	RITARDO NEI PAGAMENTI	13
22.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	13
23.	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
24.	PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	14
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE	15
26.	ACCORDO BONARIO	15
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	15
28.	DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	16
29.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	16

## PREMESSA

Il presente capitolato è suddiviso in due parti, la parte I – Generale in cui sono contenute le norme che regolano l'esecuzione del contratto e la parte II – Tecnica in cui sono descritte le caratteristiche e i servizi richiesti relativamente al sistema informativo in oggetto.

Il presente capitolato e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto così come gli eventuali chiarimenti e rettifiche inviati dalla stazione appaltante nel corso della procedura di appalto.

### 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in modalità "Software as a Service" di un software LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività di laboratorio e dei connessi servizi di configurazione, personalizzazione e avvio e della relativa gestione della piattaforma e la manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del software.

### 2. IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

**L'importo posto a base di gara per l'appalto di cui trattasi è pari a complessivi € 398.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.**

Nel corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale (Parte I e II) e relativi allegati. Pertanto, nessun compenso ulteriore è dovuto né può essere richiesto e/o preteso per forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 commi 4, 10 e 16 del Codice, il valore massimo stimato per il presente appalto di servizi è pari a € 499.250,00 calcolato con il metodo di cui al comma 4 dell'art. 35 dello stesso Codice, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e incluse opzioni.**

---

Come descritto nella Tabella 1, il suddetto importo è calcolato sommando:

- L'importo previsto per servizi di avvio e personalizzazione della piattaforma descritti nel CSA Parte II, pari a euro 227.500,00 (voce A1.1)
- L'importo previsto per l'erogazione della piattaforma LIMS e dei correlati servizi di assistenza, manutenzione correttiva e adeguativa per 36 mesi per un importo pari al prodotto del canone annuale stimato (€ 45.000,00) per 3 anni, per un totale di euro 135.000,00 (voce A1.2);
- Il budget per interventi a consumo di personalizzazione e manutenzione evolutiva per sviluppo di nuove funzionalità pari a euro 35.500,00 (voce A3);
- L'importo per l'eventuale opzione di ripetizione dei servizi per ulteriori 24 mesi pari al prodotto del canone annuale stimato (€ 45.000,00) per 2 anni, per un totale di euro 90.000,00 (voce A4);
- l'importo per l'eventuale opzione di proroga tecnica per la durata di mesi tre stimato in euro 11.250,00 (voce A5);

Tali importi sono al netto dell'IVA.

Si riporta di seguito il quadro economico complessivo di progetto.

Tabella 1

<b>A1. Importo a base d'asta soggetto a ribasso</b>	<b>362.500,00 €</b>
<b>A1.1 Importo servizi a corpo</b>	227.500,00 €
<b>A1.2 Importo servizi a canone</b>	135.000,00 €
I.V.A. su <b>Importo a base d'asta</b>	79.750,00 €
<b>A2. Importo oneri per la sicurezza da DUVRI</b>	<b>0,00 €</b>
I.V.A. su <b>Importo oneri per la sicurezza da DUVRI</b>	0,00 €
<b>A.3 Budget per interventi di manutenzione evolutiva (MEV) - a consumo</b>	<b>35.500,00</b>
I.V.A. su <b>Budget per interventi di manutenzione evolutiva</b>	7.810,00 €
<b>A4. Importo Opzione Rinnovo espresso per anni due</b>	<b>90.000,00 €</b>
I.V.A. su <b>Importo Opzione Rinnovo</b>	19.800,00 €
<b>A5. Importo Proroga tecnica mesi tre</b>	<b>11.250,00 €</b>
I.V.A. su <b>Importo Proroga tecnica mesi tre</b>	2.475,00 €
<b>A.6 Altre spese (spese tecniche, incentivi, contributo Anac, spese per pubblicità etc.), di cui:</b>	<b>12.477,36 €</b>
A6.1 incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.727,36 €
A6.2 Contributo ANAC	250,00 €
A6.3 Spese per pubblicazioni	8.500,00 €
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>621.562,36 €</b>

L'importo contrattuale, al netto di IVA, è pertanto pari alla somma:

1. dell'importo a base d'asta soggetto a ribasso **A1** ridotto sulla base del ribasso offerto,
2. del budget per interventi di manutenzione evolutiva (MEV) - a consumo **A3**.

### 2.1. Costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso

Trattandosi di servizi informatici e servizi di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 26, del d.lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, quindi non sono previste, per l'esecuzione dell'appalto, spese riferibili agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali che sono pertanto pari a zero.

### 2.2. Importi unitari a base d'asta per le figure professionali per le attività di manutenzione evolutiva

Con riferimento alle figure definite nel CSA Parte II – Par. 8.7 - Servizi di sviluppo per manutenzione evolutiva a consumo, si riportano di seguito le tariffe unitarie (euro/giorno) omnicomprendenti, definite sulla base di appalti analoghi. Su tali importi, in sede di offerta economica, dovrà essere indicato un ribasso percentuale applicabile a tutte le figure.

Tabella 2

<b>Figura professionale</b>	<b>Tariffa euro/giorno</b> (IVA esclusa)	<b>gg/uomo</b> (stimate)
Architetto IT	550,00	8
Analista sviluppatore	450,00	45
Sistemista IT/Amministrazione Database	500,00	15
Formatore	400,00	8

L'importo per il corrispondente Servizio di manutenzione evolutiva a consumo arrotondato in € 35.500,00, è stato determinato ipotizzando le giornate/uomo stimate, indicate nella tabella sopra

riportata, per la relativa quotazione unitaria. Tale stima delle giornate uomo è indicativa e, in fase esecutiva, saranno determinate le effettive quantità richieste sul base del cumulativo dei singoli interventi evolutivi a consumo richiesti dalla Direzione di esecuzione del contratto.

### 3. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse, se richieste dalla stazione appaltante, nelle ipotesi e nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 106 del Codice, fermo restando che le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto stesso.

### 4. VALIDITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e l'aggiudicatario non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

Per quanto compatibili con il contratto del servizio in oggetto, si applicano le disposizioni normative in materia di revisione dei prezzi.

### 5. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si dispone la revisione dei prezzi nel caso di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10, sulla base della differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è effettuata su richiesta dell'aggiudicatario una volta all'anno a partire dal secondo anno.

### 6. GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore è obbligato, a norma dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, a presentare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24/02/1998, n. 58, a scelta dell'offerente e con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
- il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione è determinato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Si rinvia alla Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale predisposta dalla Regione Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del Territorio ai sensi della L.R. n. 5/2016 del 11.04.2016, D.G.R. 38/11 del 30.09.2014, D.G.R. 11/18 del 11.03.2020 reperibile nel sito internet della Regione Sardegna <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=415618&v=2&c=110&t=1> contenente l'elenco dei soggetti esclusi dalla possibilità di rilasciare ulteriori garanzie a favore dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e società partecipate per la durata di 10 anni dal verificarsi di una delle circostanze elencate nell'art.16 della LR n.5/2016.

### 7. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e in via derogatoria prevalente di cui all'art. 49 del D.L. 77/2021 come convertito nella L. n. 108/2021 e ss.mm.ii.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi citati, la stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente aggiudicatario potrà affidare in subappalto il servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti di cui all'art. 105, comma 4, del Codice.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice, tra cui, per le loro specificità:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

In caso di subappalto la ditta aggiudicataria resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l'Agenzia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra l'affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

In caso di pagamento corrisposto alla ditta aggiudicataria, è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

### 8. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e successive modifiche e integrazioni;
- il DPCM 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- le norme del codice civile.
- Il D.lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e collegate Linee guida.

Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **9. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato divenuta efficace l'aggiudicazione. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone il contratto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

Qualora il fornitore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto (allegato materialmente al documento contrattuale), in ogni sua parte (Parte I e Parte II);
- l'offerta economica dell'appaltatore (allegata materialmente al documento contrattuale);
- il DUVRI;
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- altri eventuali allegati contrattuali.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

**La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.**



## 10. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E PROROGHE

Il servizio ha inizio dalla data del verbale di avvio di cui al capitolo 11 e deve essere completato entro la tempistica indicata nel cronoprogramma di cui al Capitolato Speciale d'appalto – Parte II, cui si rimanda espressamente, per complessivi 44 mesi escluse le opzioni e proroghe.

L'ARPAS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per i servizi di erogazione della piattaforma LIMS, assistenza e manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni, comunicando tale intendimento all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo la durata complessiva dell'appalto sarà pari a 68 (sessantotto) mesi.

Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure a quelli più favorevoli per l'Amministrazione.

## 11. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. L'aggiudicatario dovrà predisporre tutti i documenti, le risorse informatiche e le strutture organizzative funzionali all'erogazione del servizio oggetto dell'appalto. A tale scopo sarà redatto apposito **Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto**, che verrà sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile tecnico dell'aggiudicatario.

Sarà facoltà di ARPAS disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione del contratto stabilirà, nel verbale di avvio del contratto, le attività che la ditta aggiudicataria dovrà immediatamente eseguire.

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto verbale.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie ulteriori istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

## 12. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore deve provvedere all'esecuzione del servizio con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità del luogo di esecuzione del contratto, garantendo la disciplina ed il buon ordine.

L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio.

Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.lgs. 50/16) ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Costituisce obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del servizio le misure e le cautele

necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore.

Al personale impiegato nel servizio oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.lgs. 50/2016).

L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori alle sopravvenute condizioni contrattuali.

### 13. CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, ai livelli minimi di servizio richiesti, alla tempistica obbligatoria predefinita.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi o conseguenti allo svolgimento del servizio, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna ai fini del corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi al trasporto e agli spostamenti del personale addetto all'esecuzione del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'Appalto, nel documento Allegato tecnico, nell'offerta e nel Patto d'Integrità, pena la risoluzione del contratto.

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, che se ne assume la relativa alea, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

La Ditta aggiudicataria non può, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, al titolo suddetto, nei confronti dell'ARPAS.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- manlevare e tenere indenne l'ARPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, propria o di terzi, delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- rimborsare all'ARPAS l'ammontare di eventuali oneri che l'Agenzia medesima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'aggiudicatario stesso.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a consentire all'ARPAS di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle richieste di intervento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

### 14. SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il superamento dei termini contrattuali per fatto non motivato e dipendente dall'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel caso di superamento del termine contrattuale, al fornitore può essere assegnato un termine per l'avvio del servizio secondo quanto previsto nel presente Capitolato, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.

**Costituiscono eventuali motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione, laddove consentiti ed autorizzati compatibilmente con il cronoprogramma e i vincoli di spesa imposti dalla fonte di finanziamento specifica.**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in combinato con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

### 15. PENALI, CLAUSOLE SANZIONATORIE

Le penali pecuniarie per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il capitolo 11 del CSA - Parte II, specifica le penali applicabili per lo specifico appalto.

La gravità dell'inadempimento è commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Il RUP/Direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP applica le penali trattenendole dal corrispettivo dovuto.

### 16. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore del Servizio Supporti Direzionali.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato con atto del dirigente responsabile. Il RUP, secondo le previsioni di cui all'art. 101 del d.lgs. 50/2016, si avvale del Direttore di esecuzione del contratto (DEC), il cui nominativo è comunicato dalla stazione appaltante al Fornitore al momento della stipula del contratto o dell'avvio del servizio. Il DEC opera secondo le previsioni del Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 49/2018.

Il Fornitore comunica alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile tecnico di commessa, quale soggetto incaricato dal Fornitore medesimo di sovrintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità operativa del servizio in stretto coordinamento col DEC e/o con il RUP della procedura.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempimento, indirizzate al Responsabile di commessa devono intendersi come presentate direttamente al Fornitore.

### 17. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio è costituito dalle voci A1, A2 e A3 del Quadro economico dell'appalto di cui alla Tabella 1 a pagina 4, al netto del ribasso offerto in sede di gara, non applicato al budget per gli interventi di manutenzione evolutiva. Con riferimento al Cronoprogramma di massima definito nel capitolo 5 del CSA Parte II, nel seguito sono specificate le modalità di pagamento dei corrispettivi.

In particolare, con riferimento al suddetto importo di cui alla voce A1.1 della Tabella 1, si specifica che sarà erogata la percentuale indicata nella tabella seguente al completamento delle prestazioni previste per le corrispondenti milestone definite nel CSA Parte II:

Tabella 3

Milestone	Descrizione Milestone	Percentuale di A1.1 erogata
MS1	Disponibilità LIMS con configurazioni e personalizzazioni BASE	35%
MS2	Disponibilità requisiti estesi e migliorie	20%
MS-EXT1	Integrazione piattaforma per i monitoraggi ambientali	25%
MS-EXT2	Integrazione Sistema informativo gestionale degli strumenti e relative manutenzioni	3%
MS-EXT3	Integrazione sistema di gestione documentale e protocollo	2%
MS-EXT4	Conclusione del periodo di migrazione a nuovo LIMS	15%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>

A partire dal raggiungimento della milestone MS1 decorrerà il periodo di 36 mesi (cfr attività 1.3 del cronoprogramma di cui al CSA – parte II) e il pagamento del canone, calcolato su base mensile come 1/36 della voce A1.2, previsto per i servizi di erogazione della piattaforma e dei correlati servizi di supporto, gestione, manutenzione correttiva e adeguativa.

Inoltre, ai suddetti importi si aggiungono i corrispettivi per gli interventi di personalizzazione e manutenzione evolutiva, secondo quando previsto nel CSA – parte II.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, può emettere la fattura dopo l'adozione e approvazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del DEC.

Nelle fatture devono essere indicati: il periodo di riferimento, i servizi a corpo e a canone e gli eventuali importi maturati per le prestazioni aggiuntive sopra descritte.

Su ogni pagamento sarà operata la ritenuta dello 0,50%, ex art. 30, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, che saranno svincolate al termine della verifica di conformità finale.

#### 18. STATI DI AVANZAMENTO LAVORI, VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI

La complessità dell'iniziativa prevede una forte governance da parte dell'Amministrazione, che dovrà essere costantemente coinvolta in tutte le fasi dell'appalto, effettuando continue verifiche e fornendo indicazioni sulle principali scelte progettuali e sulle modalità di esecuzione. Questa modalità di governo continuo sarà accompagnata da formali verifiche intermedie (SAL - Stati Avanzamento Lavori), associate all'erogazione di tranche di pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi a corpo, i SAL e le relative verifiche saranno cadenzati e dettagliati nell'ambito del piano operativo basato su un cronoprogramma di dettaglio, prodotto dall'aggiudicatario e secondo le percentuali di importo di cui al precedente capitolo.

Per quanto riguarda i servizi di gestione sono previsti SAL trimestrali, durante i quali saranno verificate, anche attraverso il controllo del rispetto dei livelli di servizio, e rendicontate tutte le attività svolte nel periodo precedente. In sostanza, per i servizi a canone gli stati di avanzamento saranno presentati con cadenza trimestrale posticipata, si specifica che il prezzo pattuito deriva da quello offerto dall'aggiudicatario per i relativi servizi.

Per i servizi MEV gli stati di avanzamento saranno presentati sempre con cadenza trimestrale, si specifica che potranno essere portate in pagamento sole le attività completate (per le relative giornate uomo effettivamente erogate), con allegazione degli esiti positivi delle verifiche effettuate.

#### 19. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il quale certifica che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali in termini di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, avvalendosi eventualmente di assistenti operativi all'uopo individuati presso le strutture laboratoristiche coinvolte.

Trattandosi di appalto sopra soglia, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, a conclusione delle attività sarà rilasciato il Certificato di verifica di conformità da parte di altro soggetto che sarà appositamente nominato dall'Agenzia.

Le verifiche saranno volte ad accertare:

- a) la regolare esecuzione in conformità a quanto previsto nel contratto e nei relativi allegati, nonché il rispetto dei tempi ivi previsti;
- b) che le attività siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale nonché la funzionalità ed efficienza dei servizi forniti e delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità potrà comprendere l'esame delle eventuali richieste dell'aggiudicatario sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

L'Amministrazione procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione e al termine del contratto. In particolare, si procederà alla verifica della piattaforma LIMS attivata e configurata nelle fasi iniziali del contratto, secondo le tempistiche definite nel cronoprogramma e relative milestone.

Le attività di verifica di conformità saranno svolte in contraddittorio con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a partecipare alle operazioni di verifica con la presenza del Capo progetto o di propri rappresentanti, a fornire - a propria cura e spese - l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione idonea strumentazione e quanto eventualmente occorrente allo svolgimento delle operazioni.

### **20. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura è operata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

### **21. RITARDO NEI PAGAMENTI**

I termini di pagamento sono sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Agenzia.

Gli interessi non sono dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'appaltatore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

### **22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la

cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### 23. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto, inoltre, si intende risolto di diritto:

- a) qualora l'esecutore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal patto di integrità e codice di comportamento;
- b) qualora siano promosse contro l'Amministrazione da parte di terze azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. Allo stesso sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.lgs. 50/16).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite.

### 24. PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, ai sensi dell'art 48 commi 17 e 18 del Codice, valide anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e):

- in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto
- in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.



È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE**

L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve (di cui all' art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio, il direttore dell'esecuzione o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.

Qualora l'appaltatore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In caso di controversie persistenti tra l'Operatore economico Aggiudicatario e l'ARPAS, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

### **26. ACCORDO BONARIO**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016, per quanto compatibili con la tipologia di appalto.

### **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03 e in particolare nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del regolamento sopra citato e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti.

Il personale dell'aggiudicatario deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.

L'aggiudicatario risponde dell'operato del proprio personale nei confronti dell'Agenzia e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali acquisiti dagli operatori in occasione dell'erogazione delle prestazioni. L'ARPAS è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre l'aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel ciato Regolamento.

L'aggiudicatario si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell'impegno contrattuale, notizie e fatti relativi all'attività dell'ARPAS di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, e a non eseguire e a non permettere che altri



eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

L'aggiudicatario garantisce, in ogni tempo, l'ARPAS contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

### 28. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di ARPAS che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento in vigore presso l'ARPAS.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver ricevuto dall'Agenzia copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna al fornitore un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni, disponendo, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### 29. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e regionali in materia.

I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono inclusi negli oneri aziendali per la sicurezza quantificati dalla Ditta in sede di offerta.

Non sono riconosciuti all'operatore economico ulteriori indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.